


PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO



1871

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORPO DEI VOLONTARI

approvato dall'Assemblea dei volontari del 16.12.1998

in vigore dal 1.1.1999

M. Conti

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Art. 1 - Corpo dei Volontari

All'interno dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio è istituito dal 1871, il Corpo dei Volontari di Pubblica Assistenza, allo scopo di conseguire i fini istituzionali dell'Associazione stessa. Il presente regolamento promuove e riconosce il ruolo del Volontariato, organizza e riunisce tutti i soci effettivi, di ogni ispirazione ideale, culturale e religiosa, che offrono Volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità ed opera in tutti i casi di assistenza e soccorso individuale o di pubbliche calamità. Tutti i servizi e le opere, *da chiunque richiesti e a chiunque offerti*, che la Pubblica Assistenza effettuerà, avranno pertanto carattere disinteressato, volontario, di assistenza, di comunione fraterna e solidale.

1. Si potranno percepire oblazioni per l'Associazione solo rilasciando al donatore debito riscontro per l'offerta ricevuta.
2. Il Corpo dei Volontari ha funzioni elettive, consultive, di funzionamento e di indirizzo per le attività e la vita dell'Associazione tramite l'Assemblea dei Volontari.
3. Tutti i Volontari sono coordinati dal Responsabile dei Volontari, proposto ed eletto come da Art. 25 del Regolamento.
4. L'organizzazione e la partecipazione del Corpo dei Volontari alla vita dell'Associazione, si manifesta tramite l'elezione, la presenza e l'intervento del Direttivo in Consiglio, la formazione dei Gruppi di Lavoro, le proposte e la creazione di progetti, l'insediamento e il lavoro delle Commissioni, come previsto dal presente regolamento.

Art. 2 - Il Volontario

Il Volontario, socio effettivo, è quel cittadino che sensibile e attento ai valori umani e sociali s'impegna a prestare gratuitamente la sua opera attiva per la solidarietà, la salute e il soccorso verso gli altri. Mette a disposizione della collettività, tramite la Pubblica Assistenza, una parte del proprio tempo per realizzare i fini previsti dagli Organi statuari.

Il Volontario a questo scopo s'impegna a:

1. effettuare e organizzare il soccorso dei malati, dei feriti e il trasporto dei disabili;
2. intervenire nelle calamità pubbliche e private;
3. promuovere e organizzare la raccolta del sangue e la donazione degli organi;
4. organizzare iniziative volte ad aiutare e sensibilizzare la società sulle tante problematiche sociali, quali l'emarginazione, la sofferenza ed ogni altro disagio fisico e sociale, nazionale ed internazionale;

5. effettuare l'assistenza domiciliare e l'assistenza sociale anche attraverso opportuni corsi di formazione;
6. difendere e tutelare l'ambiente e prevenire le cause nocive.
7. promuovere iniziative attraverso l'impegno della globalità dei soci per favorire lo sviluppo democratico e organizzativo delle strutture sanitarie, sociali ed assistenziali,
8. favorire la crescita della coscienza sanitaria, sociale, culturale e civile dei propri soci e cittadini attraverso anche assemblee e dibattiti.
9. operare con i mezzi a disposizione per finanziare l'associazione con attività ricreative, sportive e ogni altra attività prevista dalla Legge in materia di beneficenza.

Ogni Volontario potrà dedicarsi, nella piena autonomia di scelta, ad una o più attività dell'Associazione attraverso iniziative concordate con sensibilità, rispetto ed attenzione e quanto, nell'ordine delle sue capacità e possibilità, venga richiesto per le necessità dei soci, dei cittadini e delle istituzioni.

Art. 3 - La domanda di Ammissione

1. I cittadini che desiderano far parte del Corpo dei Volontari, debitamente informati sul presente Regolamento e sullo Statuto dell'Associazione, devono rivolgere apposita domanda scritta al Consiglio della Pubblica Assistenza. Il Consiglio delibera in merito all'accoglimento della domanda, con decisione insindacabile, sentito il parere del Responsabile dei Volontari, per le finalità, le attività e i servizi di competenza.
2. I Volontari provenienti da altre associazioni che presentano domanda per svolgere attività all'interno della Pubblica Assistenza, dovranno allegare alla domanda di ammissione una dichiarazione su carta intestata dell'Associazione di provenienza ove si certifichi la sua qualifica. Il Volontario dovrà comunque sostenere un colloquio con il GdL. Qualità e il suo inserimento sarà subordinato alle attività e ai requisiti previsti nel presente regolamento.
3. Potranno far parte del Corpo dei Volontari, tutti i cittadini che abbiano compiuto 14 anni a condizione di previa richiesta scritta e firmata da chi esercita la patria podestà. I minori di 16 (sedici) non godono di elettorato attivo e passivo e non possono essere impiegati in servizi di ambulanza, come da Titolo III - Art.13 dello Statuto.

Art. 4 - I Documenti

Il cittadino che desidera entrare a far parte del Corpo dei Volontari dovrà allegare alla domanda:

1. certificato cumulativo, in carta libera, rilasciato dal Comune di Residenza

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

2. tre fotografie formato tessera;
3. se minori, devono avere il consenso del padre o di chi ne fa le veci

Art. 5 - Vestiario e attrezzature a disposizione del Corpo dei Volontari

1. Il Consiglio d'Amministrazione provvede, a fornire la divisa sociale. La divisa viene distribuita ai Volontari dal Responsabile dei Volontari o suo delegato, tramite opportuna modulistica controfirmata e dietro una cauzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore al 30% del suo costo finale.
2. Fornisce gratuitamente il distintivo sociale da applicare alla divisa. L'uniforme rimane di proprietà dell'Associazione e il Volontario ne dovrà curare la manutenzione e l'igiene fino al mantenimento della sua qualifica.
3. I Volontari dovranno svolgere le proprie attività solitamente avvalendosi delle attrezzature sia ricreative sia di intervento, di proprietà dell'Associazione, la loro manutenzione e cura è organizzata e responsabilizzata da un'apposita Commissione, denominata "Automezzi, Attrezzature e Sicurezza".

TITOLO II - QUALITA' E FINALITA'

Art. 6 - L'impegno

1. Gli appartenenti al Corpo dei Volontari s'impegnano al rispetto di tutte le norme del presente regolamento, sia per ciò che si riferisce ai turni di servizio e al loro svolgimento, sia per il buon comportamento civile e democratico. Essi s'impegnano alla massima correttezza e rispetto nei confronti degli altri Volontari, ad avere atteggiamenti tali da non costituire motivo di turbamento per la serenità dell'Associazione, o di disservizi tali da compromettere la funzionalità e l'immagine della stessa. Il Volontario è tenuto ad evitare qualsiasi discussione durante lo svolgimento dei servizi. Ogni eventuale disservizio dovrà essere discusso nel rispetto e nei modi appropriati. La loro disponibilità verso l'attività di volontariato prescelta dovrà essere eseguita con la massima sensibilità, sollecitudine, impegno e serietà.
2. I Volontari, sono obbligati, nel proseguo delle loro attività, a seguire corsi di aggiornamento sia nel campo sanitario, sociale, amministrativo organizzati dal GdL Qualità e Profilo del Volontariato, in collaborazione con personale medico, professionale o amministrativo. Sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari di servizio e a vistare la loro presenza su apposito registro, presso il Centralino dell'Associazione, sia per l'organizzazione interna sia per le necessarie disposizioni e obblighi assicurativi di Legge.

3. Sono designati dal Coordinatore del GdL Turnazione ed Organizzazione per ciascuna turnazione e per ciascuna squadra di Volontari in servizio, un Capo Turno o Capo Squadra, responsabile della loro operatività, presenza e comportamento durante l'espletamento dei servizi.
4. Il Volontario non può sospendersi a tempo indeterminato, senza uno specifico motivo, dopo otto mesi di sospensione consecutiva, il Responsabile dei Volontari metterà in contatto il Volontario per un colloquio, prima della sua cancellazione dai registri. Il Volontario che non svolge né un turno programmato né in disponibilità è dimesso d'ufficio dal ruolo di Volontario.
5. Le turnazioni mensili dei Volontari saranno esposte nella sede dell'Associazione, su apposito pannello, inderogabilmente 10 giorni prima l'inizio del mese.
6. Il Volontario è tenuto a programmare il turno mensile in collaborazione con il GdL Turnazione e Organizzazione, confrontando le proprie disponibilità con le richieste di presidio dell'Associazione. Il Volontario, che per motivi, non gravi, non possa essere presente nelle ore e nei giorni concordati dovrà informare il proprio Capo Squadra, almeno tre giorni prima, il Capo Squadra avvertirà, se riterrà opportuno per l'espletamento del servizio, il Coordinatore del GdL Turnazioni e Organizzazione, oppure provvedere autonomamente al completamento della squadra, tramite la sostituzione del Volontario con un altro di pari o di superiore livello.
7. Il Capo Squadra informerà il Responsabile dei Volontari e la Commissione Disciplina nei casi di evidenti assenze prolungate, e prive di giustificato motivo.
8. Le turnazioni festive, se non ricoperte, saranno effettuate a rotazione tra tutti i Volontari che effettuano i servizi socio sanitari, in possesso delle opportune abilitazioni.
9. Sono esentati dallo svolgimento del servizio, previa richiesta scritta, i Volontari che ricoprono cariche associative all'interno del Consiglio di Amministrazione.
10. Ulteriori richieste da parte del GdL Turnazioni e Organizzazione saranno causate da esigenze motivate di riassetto interno.
11. Il Volontario è tenuto, durante i propri turni programmati, ad indossare la divisa di servizio. Nello spirito dell'umiltà e della funzionalità del servizio, non sono ammessi abbigliamenti appariscenti e non è consentito adornarsi, con accessori che modificano l'uniforme. E' severamente vietato fumare durante lo svolgimento di qualsiasi servizio sociale e sanitario. Il Volontario che durante l'effettuazione del servizio o di un'attività riscontrerà eventuali mancanze di uno o più membro della squadra dovrà segnalarlo al Responsabile dei Volontari, una volta accertata la veridicità della segnalazione nel rispetto dell'Art.

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

18, al richiamo ed a provvedimenti adeguati come definito nell'Art. 19 del presente Regolamento

Art. 7 - La riservatezza

1. Tutti i Volontari s'impegnano ad osservare il massimo riserbo su quanto venuto a loro conoscenza, durante l'espletamento del servizio o dell'attività effettuata.
2. Possono essere divulgate solo quelle notizie di pubblico dominio che non abbiano relazione con il servizio o con la vita privata delle persone assistite.
3. Qualunque richiesta di informazione che abbia carattere riservato deve essere indirizzata al Consiglio per le valutazioni del caso, fanno eccezione le richieste da parte delle Pubbliche Autorità, di fronte alle quali ogni Volontario ha anzitutto i doveri del buon cittadino.
4. I "Fogli di Viaggio" o "Fogli di Servizio" dovranno essere consegnati dal Capo Squadra al Volontario del Centralino, che ne curerà la raccolta e la riservatezza, fino al termine del proprio turno.
5. I Volontari, per tutte le attività inerenti la riservatezza, saranno supportati, per l'espletamento del loro compito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - La preparazione

1. Il Volontario può indirizzare i suoi interessi e le sue attività verso una o più finalità dell'Associazione, e a tal fine il suo percorso formativo varia secondo la tipologia delle attività scelte. Durante questo periodo egli è tenuto alla frequenza e al superamento dei corsi di formazione o di perfezionamento e al rispetto delle norme, del presente regolamento, per tutte le attività di Volontariato per le quali non sono previste particolari percorsi formativi.
2. L'effettuazione dei servizi di ambulanza sarà subordinata dall'esito positivo del relativo esame o dal possesso di requisiti propri, come previsto dalle Leggi in materia.
3. Il Volontario, sarà affiancato nel suo periodo di inserimento, da un Volontario "Tutor", prescelto dal Responsabile dei Volontari.

Art. 9 - Le Attività

Le attività del Corpo dei Volontari della Pubblica Assistenza sono suddivise in sei settori. Il GdL Qualità e Formazione del Volontariato, al momento della domanda di cui all'Art. 3, chiede al Volontario la sua adesione ad uno o più attività:

1. Volontariato socio-sanitario:
 - servizi sociali
 - servizi di ambulanza :
 - ordinari, emergenza e sportivi
2. Volontariato per le "reti di protezione sociale"
3. Volontariato attività

- socio-culturali:ricreative, sociali, culturali, di rappresentanza e di rapporto con le istituzioni
4. Volontariato servizi interni e centralino
 5. Volontariato gruppo protezione civile
 6. Volontariato gruppo donazione del sangue

Art. 10 - Volontariato socio-sanitario

1. **accompagnatore servizi sociali:**
 - il Volontario che desidera prestare la sua opera come accompagnatore per i servizi sociali, dovrà parlarne con il Responsabile dei Volontari, sia per il coordinamento opportuno con il personale dipendente che per l'identificazione delle disponibilità orarie e delle personali potenzialità, in quanto per particolari prestazioni Volontarie aventi caratteristiche assistenziali e rapporti con l'assistenza sociale, di cui All'Art. 12, si dovranno effettuare opportuni corsi di formazione.
2. **barelliere:**
 - il Volontario che desidera diventare barelliere potrà effettuare servizi in ambulanza ordinaria, solo dopo aver ottenuto l'abilitazione in seguito alla frequenza ed al buon esito del corso specifico, in linea con le leggi vigenti, organizzato dai Formatori interni, abilitati ANPAS, membri di diritto del GdL Qualità e Profilo del Volontariato.
3. **soccorritore:**
 - il Volontario barelliere, trascorsi otto mesi dall'abilitazione e previo attestato di svolgimento di servizi rilasciato dal proprio Capo Turno, potrà frequentare un corso teorico-pratico per ottenere la qualifica di soccorritore, abilitato, cioè ad effettuare servizi con medico a bordo. L'abilitazione è subordinata al superamento di un esame a fine corso, secondo le modalità previste e le certificazioni richieste, dalle leggi in materia.
4. **autista:**
 - il Volontario che desidera diventare autista dei mezzi dell'associazione deve, al momento della sua domanda di Volontario, allegare apposita autocertificazione che dichiara il suo stato di salute e la validità del documento per la guida, impegnandosi alle scadenze previste per legge a comunicare le avvenute variazioni.

1) unità sociale

- a) essere già in possesso della patente B per guidare veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. o delle patenti superiori ed aver ricevuto la relativa autorizzazione dal GdL Qualità, sentita la Commissione Formazione Autisti;

2) unità di ordinaria

- b) dopo avere svolto un anno di barelliere con relativo attestato, i Volontari che hanno compiuto i 21 anni, con oltre tre anni di esperienza di guida e in possesso dei requisiti al punto 1), può rivolgersi al

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

Coordinatore del GdL Qualità che provvederà all'iscrizione al corso di guida appositamente redatto;

- c) il Volontario potrà guidare l'autoambulanza ordinaria, dopo aver svolto con esito positivo il suddetto esame e dopo il rilascio della relativa autorizzazione dal GdL Qualità, sentita la Commissione Formazione Autisti.

3) unità di soccorso

- a) tutti coloro che sono in possesso dei requisiti al punto b) del comma 2) ed in possesso dell'attestato di soccorritore*, possono inoltrare specifica richiesta al Responsabile del GdL Qualità, che provvederà all'organizzazione di un corso alla guida specifico per le unità di soccorso. Alla fine del corso, i candidati saranno esaminati dalla Commissione Formazione Autisti;
- b) i Volontari che avranno sostenuto con esito positivo la prova d'esame, potranno guidare l'autoambulanza, dopo il rilascio della relativa abilitazione della Commissione Formazione Autisti, tramite il GdL Qualità;
- c) i Volontari che avendo sostenuto n. 2 esami con esito negativo non avranno più diritto a partecipare al corso, conservando l'abilitazione per le unità ordinarie.

4) servizi sportivi

- a) tutti coloro che sono in possesso dei requisiti al punto b) del comma 2, con opportuna autorizzazione del GdL Qualità, sentita l'apposita Commissione Formazione, con l'opportuna distinzione ai commi 2 e 3, per le richieste di autoambulanza medicalizzata e ordinaria.
- b) la partecipazione ai servizi sportivi locali e fuori zona, è autorizzata dal Responsabile dei Volontari e dal Consiglio di Amministrazione.

* con decorrenza dal 31.12.1999

Art. 11 - Comportamento e Sicurezza squadra di servizio

1. La squadra in servizio ha l'obbligo di effettuare qualsiasi servizio (urgenze, ricoveri, sociali e ogni altra assistenza umana ispirata dai nostri principi statutari.);
2. tutti gli autisti Volontari, per ogni spostamento effettuato con qualsiasi automezzo dell'Associazione, dovranno compilare in ogni sua parte il foglio di servizio e attenersi a quanto previsto dall'Art. 7;
3. nei casi in cui gli automezzi dell'Associazione abbiano necessità di riparazioni, gli autisti dovranno tempestivamente informare l'Economo dell'Associazione con apposito modulo dallo stesso debitamente predisposto, nessuna riparazione potrà

essere eseguita senza relativa autorizzazione dell'Economo;

4. gli automezzi dovranno essere sempre forniti, per le turnazioni dei Volontari, di carburante e lubrificante e in piena efficienza meccanica, ogni qualvolta che i Volontari riscontreranno negligenze o mancanze dovranno essere comunicate immediatamente all'Economo della Associazione;
5. i Capi Squadra sono i responsabili del servizio e della squadra. E' di loro competenza, la preparazione tecnica dell'autoambulanza per ogni evenienza, il controllo dell'efficienza del materiale ed apparecchiature dell'autoambulanza, la cura nella compilazione del foglio di viaggio e delle ricevute delle oblazioni;
6. L'autista Volontario di turno, dovrà verificare l'efficienza degli automezzi (controllo livelli olio, liquido, carburante, segnalazioni di emergenza e tutto quanto altro serva per la sicurezza nell'espletamento del servizio);
7. è fatto obbligo alla squadra di lasciare il mezzo sempre rifornito ed efficiente per le turnazioni successive anche curandone la pulizia interna ed esterna;
8. l'autista durante lo svolgimento del servizio decide il percorso più breve da effettuare, segue le indicazioni del medico, se presente, sia per quanto riguarda l'uso dei dispositivi supplementari di allarme acustici e visivi come da Art. 177 del Nuovo Codice della Strada che per l'andatura del veicolo;
9. nel caso di incidente stradale o di altra natura che si verifichi all'automezzo in servizio attivo, l'autista o gli altri componenti della squadra dovranno provvedere immediatamente:
 - nel caso di servizio urgente l'automezzo, se è in grado di proseguire, deve continuare il servizio lasciando sul posto un componente della squadra;
 - nel caso in cui l'automezzo non è in grado di proseguire, chiamare il 118;
 - chiamare sul luogo le autorità competenti;
 - individuare eventuali testimoni dell'accaduto;
 - rimettere dettagliato rapporto sull'accaduto all'Economo, presentando debitamente compilato, l'apposito modulo di constatazione amichevole e ulteriore modulo interno dell'Associazione.
10. qualsiasi incidente stradale, anche se di lieve entità, non segnalato tempestivamente all'Economo, comporterà una sanzione disciplinare, di cui all'Art. 19.
11. Durante il servizio può essere trasportato, nel sedile anteriore, un solo parente per ammalato e bisognerà tenere allacciate le cinture di sicurezza. In caso di incidente stradale o altri casi particolari, a discrezione del capo squadra, potranno salire sul mezzo di soccorso, più accompagnatori, purché nel sedile anteriore e non si vada a gravare o incidere sugli obblighi assicurativi e l'omologazione delle rispettive ambulanze. E' esentata dall'obbligo di indossare le cinture solo la squadra del servizio

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

sanitario nell'espletamento dei servizi urgenti, come da combinato disposto dall'Art. 172 n. 3 lettera b ed Art. 177 del Nuovo codice della strada.

Art. 12 - Volontariato "reti protezione sociale" o "di assistenza domiciliare"

1. Per consentire la valorizzazione, l'organizzazione e la promozione delle "reti di protezione sociale", nel pieno rispetto della dignità della persona, dei diritti del cittadino e del socio della Pubblica Assistenza, si richiede al Volontario che desidera seguire questa attività, di enorme importanza solidaristica, di seguire opportuni corsi di formazione organizzati dalla Associazione stessa, da altre Associazioni di partecipazione o dalle Istituzioni:
 - a) aiuto, compagnia, piccole commissioni e disbrigo di pratiche burocratiche ad anziani in condizione di solitudine ed isolamento, anche non autosufficienti;
 - b) accompagnamento in favore di anziani, famiglie e minori in difficoltà;
 - c) attività "aiuto-aiuto" relative ai rapporti di buon vicinato e solidarietà;
 - d) creazione, formazione ed organizzazione di "banche del tempo".

Art. 13 - Volontariato attività socio-culturali

1. Per essere "Volontario alle attività sociali, culturali, rappresentanza e di rapporto con le istituzioni" l'impegno dei Volontari è innanzi tutto la collaborazione nell'operare in proposte finalizzate alla crescita della Associazione. Per questo motivo questo tipo di Volontariato si esprime totalmente attraverso il GdL Attività Sociali, Ricreative, Culturali e Sportive. I Volontari possono creare e istituire gruppi di progetto. Pur essendo autonomi nelle loro iniziative interne ed esterne sono tenuti a concordarle sia con il Presidente dell'Associazione che con il Responsabile dei Volontari, per essere affiancati dalla complessità e dalla totalità dell'Associazione.
2. Ogniqualvolta, per iniziative legate, alla beneficenza o a donazioni, si dovranno rilasciare regolari ricevute, in triplice copia, contenenti sia i dati anagrafici del donatore sia la descrizione del bene ricevuto in oblazione. Una copia della ricevuta deve essere consegnata alla Amministrazione per le opportune registrazioni e gli eventuali necessari ringraziamenti, la seconda copia sarà di competenza del gruppo organizzatore, per le proprie evidenze interne, la terza copia o matrice sarà a disposizione dell'Amministratore dell'Associazione.
3. Le lotterie dovranno essere effettuate con appositi blocchetti, per facilitarne l'estrazione e la trasparenza verso i vincitori.
4. Il Volontario per la particolarità dei suoi compiti, deve garantire all'Associazione una buona immagine verso l'esterno e funzionalità e

collaborazione al suo interno. I Volontari che non rispetteranno questi proponenti saranno immediatamente convocati dalla Commissione Disciplina.

Art. 14 - Volontariato servizi interni e al centralino

1. Per essere "Volontario attività amministrative" è necessario che il Volontario dedichi una parte del suo tempo settimanale alle attività inerenti i servizi amministrativi dell'Associazione. Il suo ruolo deve essere improntato dalla massima serietà e riservatezza oltre ad una buona conoscenza dell'attività amministrativa, conoscenza che nel tempo sarà affinata e rafforzata da corsi di formazione di supporto, organizzati e mirati allo snellimento ed alla automatizzazione delle procedure.
2. Per diventare Volontario servizi interni è necessaria un'opportuna competenza sul o sui lavori di manutenzione che si intende svolgere all'interno dell'Associazione, il Volontario, dopo un colloquio con i responsabili del GdL Qualità, potrà operare in contatto con l'Economista dell'Associazione e il Consigliere Responsabile degli Ambulatori. La loro professionalità e la qualità con la quale svolgeranno i servizi richiesti saranno garanzia per l'Associazione di serietà e di impegno;
3. per essere "Operatore al Centralino" è necessario che il Volontario interessato frequenti un corso specifico tenuto dai Formatori interni, al termine del quale e se riconosciuto idoneo, sarà rilasciato opportuno attestato dal GdL Qualità.
4. durante il proprio servizio, l'operatore al centralino è l'unico Responsabile del funzionamento dei servizi dell'Associazione, non può permettere ai Volontari di rimanere nei locali adibito al centralino ed i Volontari sono tenuti a rispettarne la volontà ed a tenere quindi, un comportamento che in nessun modo rechi disturbo alla sua attività;
5. la presenza di un centralinista nella sede dell'Associazione, è assicurata 24 su 24. Tale mansione viene svolta organizzando appositi turni di presenza, coperti dai Volontari stessi;
6. il Centralinista garantisce il collegamento Radio/Telefono fra la sede ed i mezzi impegnati nei servizi.
7. verifica la copertura dei turni delle squadre con opportuna segnalazione al GdL Turnazioni e Organizzazione;
8. Compila i fogli di intervento;
9. Controlla la corretta compilazione dei fogli di viaggio e ne segue la riservatezza;
10. Verifica che i Volontari firmino il registro delle presenze;
11. Consegna al medico o al capo squadra in qualità di Responsabile del servizio il foglio di intervento.

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

12. Predisporre e ripristinare, durante i propri turni di Volontariato, il centralino e la sua operatività nei passaggi servizio notte/giorno..

Art. 15 - Volontariato di protezione civile

1. I Volontari che desiderano prestare la loro opera nel Gruppo di Protezione Civile, dovranno parlarne con il Responsabile del Gruppo.
2. Per il coordinamento opportuno tra il Responsabile dei Volontari e il Responsabile del Gruppo di Protezione Civile, oltre alla domanda di iscrizione al Corpo dei Volontari di cui all'Art. 3, del presente regolamento, il Volontario dovrà, mediante il colloquio con il Responsabile del Gruppo di Protezione Civile evidenziare le proprie potenzialità e disponibilità tramite opportuno modulo di verifica.
3. Per particolari prestazioni Volontarie si dovranno effettuare opportuni corsi di formazione ed esercitazioni organizzate e mirate agli interventi necessari nei casi di calamità naturali o causate dall'uomo.
4. Interviene, organizza e cura i Progetti di Sicurezza anche in collaborazione con l'Ente Locale o con altri Enti e Società che si impegnano nella prevenzione, la tutela, il rispetto dell'ambiente.

Art. 16 - Volontariato donazione del sangue

Il Gruppo dei donatori del Sangue possiedono una loro regolamentazione interna e sono a tutti gli effetti autonomi dal Corpo dei Volontari, pur valorizzando, tramite il presente regolamento, il loro impegno e la loro partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

1. I donatori iscritti, non in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 e 4, non sono soci effettivi dell'Associazione.
2. I Volontari che desiderano donare il loro sangue e i loro organi, dovranno parlarne con il Responsabile del Gruppo.

Art. 17 - Identificazione

Il Volontario ha l'obbligo ad esporre il cartellino di riconoscimento per ogni servizio o attività svolta per conto dell'associazione.

I cartellini sono differenziati, evidenziando il nome, secondo la qualifica attribuita con i seguenti colori:

- bianco: centralinista\amministrazione
servizio interno\attività ricreative\gruppi di progetto
- giallo: servizi sociali-domiciliare
- arancio: barelliere
- rosso: soccorritore
- verde: protezione civile
- blu arancio: autista ordinaria
- blu rosso: autista SPAMU

blu giallo: autista sociali

Art. 18 - Tutela e diritti

1. I Volontari hanno il diritto/dovere di rivolgersi al Presidente della Associazione, al Responsabile dei Volontari e al Consiglio di Amministrazione per:
2. presentare reclami scritti;
3. presentare domande o richiedere chiarimenti e quant'altro possa essere utile al miglior funzionamento delle attività sociali, ricreative, culturali e amministrative;
4. chiedere incontri con il Responsabile per trattare argomenti inerenti la vita dell'Associazione.
5. I Volontari sono tutelati per la responsabilità civile, nello svolgimento delle loro mansioni, dal Consiglio d'Amministrazione della Pubblica Assistenza;
6. I Volontari hanno il diritto nei casi e in relazione all'Art. 19, di presentare opportuna richiesta di chiarimenti alla Commissione Disciplina, di cui al successivo Art. 27, o presentare ricorso al Collegio dei Proviviri.

Art. 19 - Sanzioni

1. I Volontari espulsi o sospesi non potranno frequentare i locali dell'Associazione ad uso del Corpo dei Volontari e dei soci;
2. La sospensione e l'espulsione di un Volontario, è prevista per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento ed avverrà tramite opportuna comunicazione scritta e motivata da parte della prevista Commissione Disciplina, copia della stessa sarà affissa nei locali riservati ai Volontari;
3. La sospensione del Volontario, prevede il suo allontanamento dalla vita associativa per un periodo variabile, per un minimo di 10 giorni ad un massimo di 120, secondo la gravità del suo operato e sentita la Commissione Disciplina. In tale periodo non potrà esercitare il suo diritto di voto e non potrà essere eletto negli Organi dell'Assemblea dei Volontari;
4. Al terzo richiamo scritto di sospensione per motivi di servizio, il Responsabile dei Volontari è tenuto ad applicare e a seguire il successivo comma 5;
5. L'espulsione, prevede la cancellazione dal Registro dei Volontari, il reinserimento potrà essere comunque rivalutato dietro una nuova presentazione della domanda dopo un periodo di 12 mesi, non gli verranno riconosciuti i suoi diritti di elettorato attivo e non potrà essere eletto negli Organi dell'Assemblea dei Volontari per un periodo di due anni.
6. Ogni altro tipo di sanzione, riferita all'operato del Volontario fuori dallo svolgimento dei turni e dei servizi pur all'interno dell'Associazione, verrà segnalata e seguita dal Consiglio di Amministrazione in collaborazione con la Commissione Disciplina.

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DEI VOLONTARI

Art. 20 - Assemblea dei Volontari

L'Assemblea del Corpo dei Volontari può essere convocata:

1. dal Corpo dei Volontari, in misura di un quinto dei suoi componenti
2. dal Presidente dell'Associazione
3. dal Responsabile dei Volontari;
- a) l'Assemblea deve svolgersi con il maggior numero dei Volontari e quindi sarà cura del Responsabile dei Volontari comunicarne notizia, nei mezzi e nelle modalità più opportune e comunque prima 15 gg. dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa. Per attività, comunicazioni o proposte urgenti del Presidente o del Responsabile dei Volontari, nel rispetto della massima trasparenza e informazione, 3 gg. prima dalla data di convocazione;
- b) l'Assemblea deve avere un ordine del giorno e sarà presieduta dal Responsabile, il segretario sarà nominato tra i presenti.
- c) l'Assemblea avrà caratteristiche di straordinarietà per le funzioni previste al successivo Art. 28 comma 6.

L'Assemblea dei Volontari ha funzioni elettive, consultive e di funzionamento oltre che di indirizzo per le attività e la vita dell'Associazione. Potranno essere costituiti Gruppi di progetto autonomi, tesi a realizzare obiettivi proposti dall'Assemblea ad essa relazionati.

L'Assemblea dei Volontari elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il Responsabile dei Volontari di cui agli Art. 21 e Art. 25.

Art. 21 - Il Responsabile dei Volontari

Il Responsabile dei Volontari:

1. rappresenta il Corpo dei Volontari all'interno dell'Associazione, nel Consiglio di Amministrazione e all'esterno; nei rapporti con la Società civile, le altre Associazioni e le Istituzioni. Convoca, presiede e coordina le adunanze; cura e propone all'Assemblea i progetti e la programmazione delle attività di volontariato, collabora con il Direttivo alla formazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Volontari;
2. è l'organo di coordinamento del Corpo dei Volontari e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Assicura il collegamento tra i Volontari e il Consiglio di Amministrazione, il corretto funzionamento dei rapporti tra i due Organi e

svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;

3. è tenuto a riunire l'Assemblea dei Volontari, in un termine non superiore ai 20 gg, quando lo richiedano un quinto dei componenti del Corpo dei Volontari, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste;
4. è affiancato da tre collaboratori, con compiti organizzativi e gestionali. Proposti ed eletti per il coordinamento dei Gruppi di Lavoro;
5. collabora alla crescita e alla realizzazione di Gruppi di progetto autonomi, deliberati dall'Assemblea dei Volontari e tesi a realizzare obiettivi culturali, sanitari, sociali e solidaristici;
6. può invitare, anche su richiesta dei Volontari, alle sedute i componenti del Consiglio di Amministrazione, di altre Associazioni, dell'Ente Locale per proposte, illustrazioni o chiarimenti, dopo aver opportunamente concordato con il Presidente dell'Associazione la data degli incontri per un corretto svolgimento della vita associativa. Può autonomamente organizzare Convegni o Seminari inerenti le proprie attività.

Art. 22 - Il Responsabile della Protezione Civile

Il Responsabile della Protezione Civile:

1. rappresenta e coordina i Volontari iscritti al Corpo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza nel Consiglio di Amministrazione, all'esterno, nei rapporti con la Società civile, con le altre Associazioni e le Istituzioni;
2. convoca, presiede e coordina le adunanze; cura e propone la programmazione delle attività di volontariato inerenti la Protezione Civile, collabora con il Direttivo alla formazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Volontari;
3. è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte del Corpo dei Volontari di Protezione Civile. Eletto dal Corpo dei Volontari di Protezione Civile come da successivo Art. 25, assicura il collegamento tra i Volontari e il Consiglio di Amministrazione, il corretto funzionamento dei rapporti tra i due Organi e svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;
4. è affiancato da un collaboratore, come da successivo Art. 25, con compiti organizzativi e di coordinamento. Collabora con il Responsabile nell'organizzazione delle iniziative del Gruppo di Protezione Civile e l'organizzazione di manifestazioni e delle periodi esercitazioni;
5. può invitare, anche su richiesta dei Volontari, alle proprie adunanze i componenti del Consiglio di Amministrazione, di altre Associazioni, i rappresentanti dell'Ente Locale per proposte, illustrazioni o chiarimenti, dopo aver opportunamente concordato con il Presidente dell'Associazione la data degli incontri per un

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

corretto svolgimento della vita associativa. Può autonomamente organizzare Convegni o Seminari inerenti le proprie attività.

Art. 23 - Il Responsabile Donatori di Sangue

Il Responsabile dei Donatori di Sangue è scelto dal Gruppo dei Donatori di Sangue della Pubblica Assistenza, secondo il proprio e autonomo regolamento interno. La sua rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione è vincolata all'appartenenza al Corpo dei Volontari o del Corpo Sociale dell'Associazione;

1. rappresenta e coordina, i donatori iscritti al Gruppo Donatori di Sangue della Pubblica Assistenza, nel Consiglio di Amministrazione, all'esterno, nei rapporti con la Società civile, con le altre Associazioni e le Istituzioni;
2. convoca, presiede e coordina le adunanze; cura e propone la programmazione delle attività di donazione e ogni altra attività inerente la Donazione del Sangue, collabora con il Direttivo alla formazione dell'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Volontari;
3. è lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte del Gruppo dei Donatori di Sangue. Assicura il collegamento tra i donatori e il Consiglio di Amministrazione, il corretto funzionamento dei rapporti tra i due Organi e svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento;
4. è affiancato da un collaboratore, con compiti organizzativi e gestionali. Proposto dal Responsabile coordina con la sua collaborazione le iniziative del Gruppo dei Donatori di Sangue e l'organizzazione delle periodiche donazioni;
5. invitare, anche su richiesta dei donatori, alle proprie adunanze i componenti del Consiglio di Amministrazione, di altre Associazioni, i rappresentanti dell'Ente Locale per proposte, illustrazioni o chiarimenti, dopo aver opportunamente concordato con il Presidente dell'Associazione la data degli incontri per un corretto svolgimento della vita associativa. Può autonomamente organizzare Convegni o Seminari inerenti le proprie attività.

Art. 24 - Il Direttivo dei Volontari

Il Direttivo dei Volontari è composto dal Responsabile dei Volontari, della Protezione Civile e della Donazione del Sangue, eletti e componenti del Consiglio di Amministrazione. Svolge funzione di collegamento e di informazione tra le realtà da essi rappresentate, presenta all'Assemblea dei Volontari argomenti e attività proposte e discusse al suo interno e nel Consiglio di Amministrazione, formula

concertando al suo interno l'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Volontari.

Art. 25 - Elezioni

- A. Il Rappresentante dei Volontari e i suoi collaboratori vengono eletti con le seguenti modalità:
1. Può essere candidato a Responsabile dei Volontari solamente il socio effettivo, con più di due anni di Volontariato attivo presso l'Associazione oppure iscritto al Corpo dei Volontari della Pubblica Assistenza con Volontariato attivo di almeno un anno presso l'Associazione e con esperienza pluriennale presso altra Associazione dell'Organizzazione Nazionale ANPAS, mentre i suoi collaboratori devono essere Volontari attivi da almeno un anno.
 2. Il Responsabile dei Volontari e i suoi collaboratori vengono eletti in concomitanza all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in seduta pubblica a scrutinio segreto. Il Responsabile dei Volontari ed i suoi collaboratori devono essere candidati in una sola lista, hanno incarico triennale e sono tenuti alla scadenza del loro mandato, legato alla durata del Consiglio di Amministrazione, a fornire all'Assemblea dei Volontari la lista aggiornata del Volontari aderenti al Corpo Volontari della Pubblica Assistenza, aventi diritto di voto, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. Viene nominata dall'Assemblea dei Volontari opportuna Commissione elettorale composta da n. 3 membri, essa avrà il compito di formulare e accogliere le liste contenenti le proposte dei candidati e controllarne la validità predisponendo le schede elettorali. La Commissione Elettorale istituisce seggio elettorale presso la sede dell'Associazione. Non potranno far parte della Commissione i candidati e i loro collaboratori.
 4. Ogni candidato può presentare proposte di candidatura per iscritto alla Commissione Elettorale, segnalando i suoi collaboratori. Possono essere presentate un minimo di due liste e un massimo di cinque.
 5. Il Volontario potrà esprimere una sola preferenza. E' proclamato eletto Responsabile dei Volontari, il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
 6. In caso di parità di voti da parte di due o più liste si dovrà andare a nuove elezioni, che si terranno entro e non oltre la settimana successiva.
 7. La commissione elettorale dovrà informare sia il Consiglio sia il Corpo dei Volontari della nomina del Responsabile dei Volontari.
- B. Il Rappresentante della Protezione Civile in Consiglio è eletto dai Volontari della Protezione

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

Civile, in seduta pubblica a scrutinio segreto, con le seguenti modalità:

1. Può essere candidato a Responsabile della Protezione Civile solamente il socio effettivo, con più di due anni di Volontariato attivo presso l'Associazione di Pubblica Assistenza oppure iscritto al Corpo della Protezione Civile con Volontariato attivo di almeno un anno presso l'Associazione e con esperienza pluriennale presso altra Associazione dell'Organizzazione Nazionale ANPAS.
2. Il Responsabile della Protezione Civile viene eletto in concomitanza all'elezione del Consiglio di Amministrazione, in seduta pubblica a scrutinio segreto. Il Responsabile della Protezione Civile ha incarico triennale ed è tenuto alla scadenza del suo mandato, legato alla durata del Consiglio di Amministrazione, a fornire al Gruppo di Protezione Civile la lista aggiornata dei Volontari aderenti al Corpo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza, aventi diritto di voto, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Viene nominata dal Gruppo di Protezione Civile opportuna Commissione elettorale composta da n. 3 membri, essa avrà il compito di formulare e accogliere le proposte di candidatura e controllarne la validità predisponendo le schede elettorali. La Commissione Elettorale istituisce seggio elettorale presso la sede dell'Associazione. Non potranno far parte della Commissione i candidati alla carica di Responsabile di Protezione Civile.
4. Ogni candidato può presentare proposte di candidatura per iscritto alla Commissione Elettorale. Possono essere presentate un minimo di due candidature e un massimo di cinque.
5. Il Volontario potrà esprimere due sole preferenze. E' proclamato eletto Responsabile, il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti;
6. In caso di parità di voti da parte di due candidati si dovrà andare a nuove elezioni, che si terranno entro e non oltre la settimana successiva;
7. La commissione elettorale dovrà informare sia il Consiglio sia il Corpo dei Volontari della nomina del Responsabile della Protezione Civile.

Art. 26 - Gruppi di Lavoro

Per lo sviluppo e l'espletamento dei compiti del Volontariato il Corpo dei Volontari è organizzato in tre gruppi di lavoro, coordinati dagli collaboratori del Responsabile dei Volontari, eletti nella sua lista, come da precedente Art. 25:

1. GdL Qualità e Profilo del Volontariato, è composto da un massimo cinque Volontari, di cui fanno parte per diritto i formatori dell'Associazione. Cura l'organizzazione e l'aggiornamento della qualificazione e della preparazione dei Volontari.

Tiene conto di fornire ai nuovi Volontari copia dello statuto dell'Associazione, copia del regolamento interno. Consegna al Volontario il cartellino d'identificazione, la divisa sociale e il distintivo dell'Associazione. Segue l'aggiornamento riservato, opportuno e obbligatorio del Registro dei Volontari, anche attraverso supporti informatici in collaborazione con il Responsabile dei Volontari. Informa la Commissione Formazione Autisti e il Gruppo Turnazione delle necessarie notizie sul Volontario e sulla sua disponibilità. Cura la programmazione dei corsi di perfezionamento.

2. GdL Organizzazione e Turnazioni del Volontariato è composto da un massimo cinque Volontari. Il Gruppo provvede all'organizzazione dei turni settimanali di servizio dei Volontari. Fa parte, con un proprio membro, eletto dal Consiglio di Amministrazione, della Commissione Disciplina, al fine di fornire notizie e informative sulla fattiva esecuzione delle turnazioni assegnate al Volontario.
3. GdL delle Attività sociali, ricreative, culturali e rapporti con le Istituzioni è aperto alla partecipazione di tutti i Volontari. Il Gruppo rappresenta l'associazione all'esterno della Associazione. Coordina tutte quelle iniziative nell'ambito della solidarietà, della difesa e prevenzione della salute che l'Assemblea dei Volontari riterrà opportuno intraprendere, in accordo con il Consiglio. Organizza e sottopone al Consiglio d'Amministrazione, mediante stesura di appositi programmi le iniziative di autofinanziamento, partecipazione e manifestazioni interne o esterne sulle quali il Consiglio sarà chiamato ad approvare e talvolta a contribuire economicamente.
4. Nel periodo delle ferie i GdL provvederanno a delegare una o più persone di loro fiducia, onde poter assicurare il regolare svolgimento delle attività associative.

Art. 27 - Commissioni

1. Le Commissioni Formazione Autisti, Automezzi, Attrezzature e Sicurezza sono composte da Volontari eletti e nominati dal Consiglio di Amministrazione. Hanno incarico biennale per garantire nei passaggi elettorali, organizzazione e gestione dell'Associazione.
2. La delibera riguardante la loro composizione, sarà nei modi e nei tempi più opportuni resa nota, a tutto il Corpo dei Volontari, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione Automezzi, Attrezzature e Sicurezza, controlla l'efficacia dei veicoli in dotazione e provvede a tutti quei piccoli lavori necessari ai locali della sede e delle attrezzature. Verifica la sicurezza per il Volontario nell'affrontare i servizi richiesti ed evidenzia e si informa sulle normative da applicare sulle varie attività e sui materiali da acquistare per le necessità

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

del Corpo dei Volontari. Si avvarrà, in ciò, della collaborazione e delle segnalazioni che gli autisti sono tenuti a fare, come da Art. 11 del presente Regolamento. Collabora con l'Economo della Associazione per le eventuali riparazioni, sia per quanto riguarda la parte meccanica che la carrozzeria e si doterà di opportuna modulistica per evidenziare movimenti e richieste di riparazione.

4. La Commissione Formazione autisti, verifica il percorso formativo dei Volontari e le abilitazioni alla guida come da Art. 10 commi a) b) e c). Faranno parte di questa Commissione, come membri di diritto, i formatori dell'Associazione per ottimizzare l'organizzazione interna, semplificare i passaggi di informazioni e per l'acquisizione di opportuni collegamenti formativi. Sarà impegno della Commissione effettuare una prova di esame annuale per la guida ordinaria, per i mezzi sociali e l'emergenza.
5. La Commissione Disciplina è l'organo preposto alla soluzione dei problemi disciplinari e la Commissione Disciplina, composta da 5 membri di cui 3 esterni dal Corpo dei Volontari e n. 2 interni. Analizzerà le questioni e le problematiche che le verranno sottoposte, seguendo le articolazioni e le norme del presente Regolamento.
6. Informerà il Responsabile dei Volontari e il Consiglio di Amministrazione sulle sue decisioni. Comunicherà quindi, al Volontario o ai Volontari le sanzioni, in modo riservato nei casi ritenuti non gravi o non recanti danni alle cose e all'immagine dell'Associazione, in forma esplicita nei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 28 - Cessazione, Dimissioni e Sfiducia dei Responsabili e del Direttivo dei Volontari

- a. Il Responsabile dei Volontari risponde all'Assemblea dei Corpo dei Volontari dell'esercizio del suo mandato all'interno del Consiglio di Amministrazione e del modo in cui viene realizzato.
- b. Il Responsabile della Protezione Civile risponde al Gruppo dei Volontari della Protezione Civile, dell'esercizio del suo mandato all'interno del Consiglio di Amministrazione e del modo in cui viene realizzato.
- c. Il Responsabile dei Donatori di Sangue risponde al Gruppo Donatori di Sangue del modo in cui realizza il mandato all'interno del Consiglio di Amministrazione.
1. Essi cessano il loro mandato elettorale al termine dello stesso, ovvero in caso di elezioni anticipate del Consiglio di Amministrazione o per dimissioni. Il termine del loro mandato comporta in ogni caso l'annullamento degli incarichi ai loro collaboratori e il coordinamento nei Gruppi di lavoro.
2. Ove si dimettono tutti i componenti del Direttivo dei Volontari, si procede al nuove elezioni. Le

dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, Al Consiglio di Amministrazione e al Corpo dei Volontari. Divengono irrevocabili, producendo gli effetti di cui al comma 8) trascorso il termine di 20 gg. dalla loro presentazione.

3. L'Assemblea dei Volontari potrà con:
 4. la maggioranza assoluta dei presenti, con diritto di elettorato attivo e iscritti al corpo dei volontari, sfiduciare il mandato del Direttivo dei Volontari;
 5. un quinto dei presenti, con diritto di elettorato attivo, sfiduciare il mandato del Responsabile dei Volontari;
 6. un quinto dei volontari presenti, iscritti al Gruppo di Protezione Civile con diritto di elettorato attivo, sfiduciare il mandato del Responsabile della Protezione Civile;
 7. un quinto dei volontari presenti, iscritti al Gruppo dei Donatori di Sangue, sfiduciare il mandato del Responsabile della Donazione del Sangue;
4. In caso di sfiducia di uno o più componenti del Direttivo, si procede alla loro rielezione, nella stessa seduta, e con le modalità previste dal presente Regolamento. I nuovi membri eletti ricostituiscono il Direttivo dei Volontari di cui all'Art. 24.
5. Potrà essere presentata Mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazioni nei confronti del:
 - a. Responsabile dei Volontari, da un sesto dei volontari con diritto di elettorato attivo, debitamente sottoscritta e firmata dai Volontari che la presentano.
 - b. Responsabile della Protezione civile, da un sesto dei Volontari iscritti al Gruppo di Protezione Civile, con diritto di elettorato attivo, debitamente sottoscritta e firmata dai volontari che la presentano
 - c. Responsabile dei donatori di sangue, da sesto dei Volontari iscritti al Gruppo Donatori di Sangue, debitamente sottoscritta e firmata dagli stessi.
 - d. Il Consiglio provvederà ad indire un'assemblea straordinaria, entro i 20 giorni successivi la presentazione di cui al comma 5. In prima convocazione dovranno essere presenti la maggioranza assoluta degli iscritti al Corpo dei Volontari. Se la prima Convocazione, non sarà ritenuta valida, in seconda convocazione, da tenersi entro un'ora dalla precedente, con un terzo degli iscritti al Corpo dei Volontari.
 - e. La sfiducia al Responsabile o al Direttivo, da parte dell'Assemblea al comma d) Art. 7, provocherà gli effetti di cui al comma 4.
8. In caso di dimissioni, impedimento di un Responsabile o di un suo collaboratore, si procede alla sua rielezione. Sino alla sua nomina, Art. 25, le funzioni di competenza sono svolte dagli altri membri del Direttivo.

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO

9. TITOLO IV - AUTONOMIA FINANZIARIA

10. Art. 29 - Autonomia finanziaria

11. Il Corpo dei Volontari gode di autonomia finanziaria e a tal fine il Consiglio di Amministrazione riserva una parte delle proprie risorse alle attività dei Volontari.
12. Il Consiglio della Pubblica Assistenza, al momento dell'approvazione del bilancio annuale, destinerà al Corpo dei Volontari, su apposito capitolo di spesa, importi determinati in misura delle disponibilità dell'Associazione.
13. Il Direttivo del Corpo dei Volontari partecipa alla programmazione e alla assegnazione di risorse, proponendo attività di autofinanziamento, di eventuale risanamento o di incremento economico.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Norme Transitorie e Finali

1. Gli Organi del Corpo dei Volontari rimangono in carica per tre anni, se non intervengono situazioni da cui all'Art. 28, al termine dei quali si provvederà a una nuova fase elettorale, in concomitanza con le Elezioni del Consiglio di Amministrazione.
2. I Rappresentanti iniziano le loro attività al momento della convalida delle elezioni, e svolgono le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Direttivo del Corpo dei Volontari.
3. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, in apposita riunione di Consiglio, ed è cura dello stesso, fornire l'immediata informazione al Corpo dei Volontari entro e non oltre 10 gg. dalla sua approvazione.
4. Il Corpo dei Volontari, potrà fornire al Consiglio ulteriori problematiche o articolazioni entro e non oltre 20 gg. la sua approvazione in Consiglio di Amministrazione, convocando apposita Assemblea dei Volontari.
5. Il Consiglio delibera la stesura definitiva del Regolamento entro e non oltre 10 gg. dalla data dell'Assemblea di cui al punto 4.
6. In caso di revisione del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione nomina apposita Commissione "Regolamento Interno". Possono chiedere la revisione del Regolamento un quinto dei componenti del Corpo dei Volontari, presentando al Direttivo, opportuna e motivata richiesta scritta, alla quale il Consiglio darà risposta entro e non oltre i 20 gg. successivi alla presentazione.
7. Vale per ogni altra Norma non prevista o presente, lo Statuto della Pubblica Assistenza e le Leggi in materia.